



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03
Fax (0161) 47.77.70

C.A.P. 13046



**Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 31
marzo 2023 n. 36 da svolgersi sul Me.P.A. e previa manifestazione di
interesse, per l'affidamento in appalto del servizio di
PRE E POST SCUOLA
per gli alunni della SCUOLA DELL'INFANZIA
e della SCUOLA PRIMARIA
per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027**

*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto, caratteristiche, tipologia ed obiettivi del servizio
- Art. 2 – Durata e disciplina del servizio
- Art. 3 – Valore stimato dell'appalto
- Art. 4 – Condizioni ed obblighi del soggetto affidatario e dell'Amministrazione Comunale
- Art. 5 – Responsabilità e copertura assicurativa
- Art. 6 – Controlli e verifiche
- Art. 7 – Rispetto della normativa
- Art. 8 - Stipulazione del contratto
- Art. 9 – Fatturazione e pagamenti
- Art. 10 - Revisione prezzi
- Art. 11 – Garanzia definitiva
- Art. 12 – Penalità – Risoluzione del contratto
- Art. 13 – Recesso del contratto
- Art. 14 – Subappalto
- Art. 15 – Spese a carico dell'appaltatore
- Art. 16 – Decisione amministrativa
- Art. 17 – Controversie
- Art. 18 – Trattamento dei dati personali
- Art. 19 – Norme di rinvio

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO, CARATTERISTICHE, TIPOLOGIA ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di pre e post scuola presso la scuola dell'Infanzia e la scuola Primaria di Livorno Ferraris.

Il servizio di pre scuola prevede l'accoglienza e la sorveglianza degli iscritti alla scuola che, per ragioni familiari, hanno necessità di entrare a scuola prima dell'inizio delle attività scolastiche, offrendo un concreto sostegno alle famiglie con genitori lavoratori; obiettivo del servizio è quindi quello di organizzare correttamente il tempo di attesa all'ingresso a scuola, organizzando la cura e la sorveglianza dei minori. Gli operatori accolgono, previo riconoscimento, solo i minori che ne hanno diritto, e li sorvegliano, evitando che gli stessi si muovano in modo pericoloso o che corrano incustoditi.

Dovranno essere accolti comunque anche i minori che, usufruendo del trasporto scolastico, arrivano prima dell'orario di inizio delle lezioni.

Il servizio di post scuola si propone come offerta educativa e ricreativa, finalizzata a supportare le famiglie che per motivi di lavoro o diversi non possono accogliere i bambini al termine delle lezioni scolastiche. In particolare si propone di:

- sostenere gli alunni frequentanti la scuola primaria nel percorso scolastico e nel raggiungimento degli obiettivi didattici, promuovendo lo sviluppo e/o il mantenimento delle capacità individuali in relazione all'impegno connesso con l'attività scolastica, con un percorso di "accompagnamento scolastico", durante il quale supportare gli alunni nello studio con particolare attenzione alla corretta esecuzione dei compiti;
- organizzare il tempo libero pomeridiano di tutti gli utenti mediante attività grafico-pittoriche, ricreative, sportive o ludiche con gioco libero o di gruppo, con attività ricreative strutturate (esempio: laboratori o progetti da realizzarsi in piccoli gruppi), al fine di favorire l'armonico sviluppo della persona e delle relazioni sociali e familiari e valorizzare l'autonomia personale;
- garantire la sicurezza e tutela degli utenti in ogni fase dell'attività oggetto dell'appalto al fine di prevenire l'insorgenza di qualunque situazione di pericolo.

Per tutti i servizi, l'impresa affidataria dovrà curare la progettazione, l'organizzazione e la gestione dell'attività educativa, la cura e la sorveglianza dei minori, oltre alla fornitura necessaria del materiale di consumo e didattico, il cui costo sarà a totale carico dell'impresa.

Art. 2 – DURATA E DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio sarà rivolto agli alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria di Livorno Ferraris e avrà durata corrispondente a 3 anni scolastici e precisamente: a.s. 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027; sarà effettuato nei giorni coincidenti con l'attività didattica nelle scuole, secondo il calendario scolastico approvato dal locale Istituto Comprensivo.

Sono esclusi dal servizio i giorni di sospensione delle attività scolastiche, ad es. i periodi delle vacanze natalizie, pasquali, eventuali ponti per festività, sospensione per elezioni, secondo il suddetto calendario.

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore con propri capitali e mezzi tecnici, e con proprio personale.

Il servizio sarà così ripartito:

Scuola dell'Infanzia

Pre scuola: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8.00

Dalle ore 8.00 la responsabilità sui minori compete al personale scolastico.

Il servizio si svolge nel salone della scuola dell'infanzia situato in Via Roma.

Post scuola: dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Il servizio si svolge nei locali situati in Via Solaro del Borgo messi a disposizione gratuitamente dal Comune di Livorno Ferraris che si accolla le spese delle utenze (acqua, luce, gas).

Scuola primaria

Pre scuola: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8.10

L'attività del pre scuola termina 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni; da quel momento, pertanto, la responsabilità sui minori compete al personale scolastico.

Il servizio si svolge in un locale del plesso scolastico di Viale IV Novembre messo a disposizione dall'Istituto Comprensivo.

Post scuola: dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Il servizio si svolge nei locali situati in Via Solaro del Borgo messi a disposizione gratuitamente dal Comune di Livorno Ferraris che si accolla le spese delle utenze (acqua, luce, gas). Per il trasporto dalla scuola di Viale IV Novembre ai locali di Via Solaro del Borgo, i bambini frequentanti il post scuola potranno usufruire gratuitamente del servizio scuolabus messo a disposizione da questo Ente.

Al termine del pre scuola l'Impresa aggiudicataria è tenuta a consegnare gli utenti al personale scolastico che da quel momento se ne assumeranno la piena responsabilità.

Al termine del post scuola l'Impresa aggiudicataria è tenuta a consegnare gli utenti ai familiari che da quel momento se ne assumeranno la piena responsabilità.

E' fatta salva la facoltà del Comune di variare in qualsiasi momento e con un preavviso di almeno TRE GIORNI l'orario del servizio secondo le richieste dell'Istituto Comprensivo.

Pertanto l'appaltatore dovrà accettare eventuali modifiche degli orari del servizio dovute ad esigenze scolastiche e/o norme legislative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale.

Il numero degli operatori varierà in base agli iscritti al servizio:

il rapporto educatore/minore non potrà essere superiore a 1/15

Il gruppo viene ridotto a 10 unità in caso di presenza di un alunno portatore di handicap opportunamente certificato.

Prima dell'inizio dell'anno scolastico verrà data comunicazione del numero degli iscritti al fine di determinare le unità di educatori necessari allo svolgimento del servizio.

Il numero dei minori ammessi al servizio non potrà, in ogni caso, essere superiore alle 60 unità.

Lo svolgimento del servizio dovrà prevedere a carico dell'Appaltatore:

- lo studio, programmazione e verifica delle attività
- lo sviluppo del programma di intervento per la realizzazione degli obiettivi sopra descritti
- la tenuta del registro presenze alunni, suddiviso per giorni, e che dovrà essere consegnato al termine di ogni mese agli uffici comunali
- per tutti i servizi dovrà essere garantito il riordino delle aule utilizzate al termine delle attività.

L'ufficio scolastico del Comune comunica all'appaltatore:

- gli orari di inizio e termine delle lezioni nelle scuole interessate dal servizio, il calendario scolastico annuale, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno (non appena a conoscenza);
- i nominativi degli utenti che hanno richiesto il servizio;
- le eventuali modifiche degli orari per esigenze temporanee (sciopero del personale scolastico, gite, ecc.);

L'appaltatore è tenuto collaborare con l'ufficio scolastico del Comune al fine di tenere costantemente aggiornato l'elenco degli utenti e la tabella delle presenze oltre alla verifica del possesso della ricevuta comprovante il pagamento, al Comune di Livorno Ferraris, del servizio.

Nel caso in cui l'appaltatore riceva direttamente la richiesta di fornitura del servizio da parte di utenti non compresi negli elenchi forniti dall'Ufficio scolastico del Comune, dovrà invitare gli utenti a presentare regolare domanda presso l'ufficio predetto.

Il codice di riferimento CPV è quello individuato nell'allegato IX del D. Lgs.vo 50/2016: n. 80410000-1 "Servizi scolastici vari".

Art. 3 – VALORE STIMATO DELL'APPALTO

L'importo presunto per il servizio oggetto dell'affidamento ammonta a **Euro 90.800,00** di cui Euro 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva di legge.

L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, previa indagine di mercato.

Al fine di garantire la massima trasparenza, la gara si svolgerà tramite i sistemi telematici MEPA o TRASPARE con invito a partecipare a tutte le imprese che avranno manifestato interesse.

L'affidamento del servizio sarà aggiudicato applicando il criterio del prezzo più basso, in quanto il servizio stesso è caratterizzato da elevata ripetitività, non ha notevole contenuto tecnologico e non presenta carattere innovativo.

La Ditta dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dal D. Lgs. n. 36/2023. Le dichiarazioni così rese saranno soggette a verifica d'ufficio prima di procedere all'aggiudicazione.

Le ditte interessate potranno presentare apposita offerta che si intenderà riferita all'intero periodo della prestazione e comprensiva di tutti gli oneri relativi (resta esclusa dall'importo offerto l'iva di legge e gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

Si aggiudicherà il servizio la ditta che offrirà il prezzo più basso sull'importo a base di gara.

L'appalto è considerato unitariamente e l'appaltatore è tenuto a prestare i servizi di cui al presente capitolato per l'intero lasso di tempo compreso nel contratto. Il canone sarà comunque fatturato su base mensile a rate posticipate.

Con il corrispettivo d'appalto, l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal

Comune con il pagamento del canone.

Il canone d'appalto sarà corrisposto previa presentazione di regolare fattura elettronica a rate mensili posticipate tutte di uguale importo e previa acquisizione da parte dell'Ente del Documento Unico di Regolarità Contributiva. L'appaltatore si impegna a richiedere mensilmente, un compenso inferiore nel caso il servizio in oggetto non dovesse essere effettuato per motivi anche non attinenti alla propria volontà.

La ditta appaltatrice dovrà essere iscritta al MePa ed abilitata a partecipare agli appalti inerenti il servizio di cui trattasi.

L'offerta dovrà essere accompagnata:

- da dichiarazione con la quale l'impresa attesti di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle clausole contrattuali nonché sull'esecuzione del servizio.
- dai documenti che saranno espressamente previsti dal bando di gara e da quelli dimostranti il possesso dei requisiti di cui agli articoli del presente capitolato.

Art. 4 – CONDIZIONI ED OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO E DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Gli operatori del servizio pre scuola e post scuola dovranno essere maggiorenni ed in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea ed esperienza in attività animativa ed educativa con i minori.

Il soggetto affidatario dovrà individuare un coordinatore responsabile che dovrà garantire la supervisione del lavoro svolto, predisporre, a richiesta, una relazione valutativa del servizio realizzato e che opererà quale referente nei confronti del Comune per tutte le problematiche che potessero sorgere nel corso del servizio.

All'atto dell'affidamento dovrà essere fornito un elenco con i nominativi degli operatori e del coordinatore, specificando per ciascuno nome e cognome, dati anagrafici, titolo di studio e curriculum personale.

L'elenco del personale impiegato dovrà essere corredato da apposita dichiarazione del responsabile dell'Impresa, attestante per ogni singolo addetto l'assenza di condanne penali e/o carichi pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione e l'impiego in attività nei confronti di minori.

In particolare si dovrà curare la verifica della condizione di assenza di condanne di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609 undecies del Codice Penale ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti o regolari con minori. L'impresa avrà l'obbligo di verificare in merito.

Detto elenco dovrà essere tenuto costantemente aggiornato.

Gli operatori saranno obbligati a tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento o altro comportamento perseguibile, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.

Si esigerà il rigoroso rispetto, da parte del personale, del divieto di svolgere, all'interno dei locali utilizzati per il servizio, attività diverse da quelle formanti oggetto del presente capitolato. Il personale non può accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi.

Il personale dovrà altresì astenersi dall'utilizzare i dati anagrafici e di ogni altro genere, forniti dall'Amministrazione Comunale, per fini diversi da quelli formanti oggetto del presente capitolato e garantire l'osservanza del segreto professionale.

Il Comune si riserva il diritto di chiedere all'impresa affidataria la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio, per comprovati motivi (lamentele degli utenti, esposti scritti da parte dei competenti istituti scolastici, ecc.); in tal caso l'impresa provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

L'impresa si impegna:

- a) ad assicurare la continuità e la qualità delle azioni assistenziali e ricreative, che devono essere espletate secondo l'orario comunicato dal Comune;
- b) a garantire il buon funzionamento del servizio, sia per quanto riguarda il rispetto degli orari da parte del personale, sia per quanto riguarda il livello delle prestazioni erogate. In caso contrario, viste le segnalazioni ed i controlli effettuati dall'Amministrazione Comunale, l'impresa dovrà provvedere all'assunzione di tutte le azioni correttive, soprattutto riguardanti il personale, che si rendessero necessarie;
- c) ad assicurare la più stretta vigilanza sul personale incaricato, obbligandosi ad assumere tutti i provvedimenti a carico di quello che si comporti, nei confronti degli utenti, in modo non corretto;
- d) a costituirsi responsabile, in modo esclusivo, verso il personale ed i soggetti terzi, per gli atti compiuti e per i danni, di qualsiasi specie, che comunque dovessero derivare dall'esercizio della gestione del servizio.

L'impresa provvederà direttamente e senza ulteriore aggravio di spese per il Comune ad eventuali supplenze nell'ambito degli operatori impiegati; in particolare, in caso di assenza improvvisa e non programmata dell'operatore (malattia o altro), dovrà essere garantita la sostituzione immediata al verificarsi dell'evento.

L'impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o nei confronti dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di "lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

L'impresa è tenuta all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione comunale può procedere alla risoluzione del contratto ed all'affidamento del servizio all'impresa che segue immediatamente in graduatoria.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune ed il personale che verrà inviato dall'aggiudicataria per i servizi oggetto del presente capitolato. Tutto il personale assunto dall'aggiudicataria opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità dell'impresa.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e non potrà perciò essere sospeso o interrotto.

In caso di sospensione o interruzione anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione comunale potrà sostituirsi all'affidataria per l'esecuzione d'ufficio del servizio stesso, con rivalsa delle spese a carico dell'impresa oltre alle conseguenti sanzioni applicabili ed all'eventuale risarcimento dei danni.

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale funzionamento del servizio, l'impresa dovrà di norma darne avviso con anticipo di almeno 48 ore e comunque garantire l'espletamento dei servizi essenziali comunicati dall'Amministrazione comunale e previsti dalla normativa vigente.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente dell'impresa, come dell'Amministrazione Comunale, che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esplicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate causa di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerra, sommosse, disordini civili.

Art. 5 - RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, economico e organizzativo, facendo salvo il Comune da qualsiasi responsabilità.

E' a carico dell'aggiudicatario, senza riserve ed eccezioni, ogni e qualsiasi responsabilità per danni, che in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad essa connesse, derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, restando pertanto esonerata da responsabilità l'Amministrazione Comunale appaltante.

L'impresa deve osservare e far osservare ai propri operatori tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento del servizio.

L'impresa sarà tenuta a stipulare una polizza di assicurazione cumulativa globale per tutti i bambini iscritti, che coprirà gli stessi per il rischio di infortuni durante tutte le iniziative effettuate negli orari e nel periodo di attivazione dei servizi riportante i massimali di copertura previsti dalla normativa vigente.

L'impresa dovrà inoltre essere in possesso di idonea assicurazione a copertura delle responsabilità civili (RCT/RCO) per danni a cose o persone (anche invalidità permanente o morte), causati o subiti dai propri dipendenti ed operatori, dai non dipendenti che partecipano alle attività, ed in ogni caso verso terzi. Nella polizza deve essere espressamente indicato che il Comune di Livorno Ferraris è considerato "soggetto terzo" a tutti gli effetti.

L'impresa risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa appaltatrice. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell'Amministrazione stessa, senza che l'impresa appaltatrice possa sollevare eccezione alcuna.

L'aggiudicatario è, inoltre, responsabile per i danni prodotti agli immobili e provvederà a proprie spese al ripristino degli stessi.

Art. 6 – CONTROLLI E VERIFICHE

Al fine di verificare il regolare svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, nonché l'efficacia e l'efficienza della gestione, è facoltà del Comune effettuare controlli, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'impresa alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato.

Art. 7 – RISPETTO DELLA NORMATIVA

L'impresa aggiudicataria dovrà osservare le norme previste dalle leggi e dai decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, con specifico riferimento alla formazione del personale.

La partecipazione all'appalto, oggetto del presente capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra.

Art. 8 - STIPULAZIONE DEL CONTATTO

Il contratto sarà stipulato ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 18, del D. Lgs. n. 36/2023.

La stipulazione del contratto sarà subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- che tutto quanto dichiarato coincida con le risultanze documentali e con le risultanze degli accertamenti che saranno svolti d'ufficio;
- versamento delle spese contrattuali, che saranno successivamente quantificate;
- che l'impresa abbia stipulato una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione comunale e i terzi da qualunque danno a persone e cose derivante dall'esecuzione del servizio, secondo quanto previsto nel presente capitolato;
- che sia presentata la garanzia definitiva come previsto dalla legge

L'impresa aggiudicataria resterà vincolata all'assunzione dell'affidamento alla data fissata dalla stazione appaltante, anche nelle more di perfezionamento degli atti relativi all'appalto. All'impresa faranno carico tutti gli oneri ed obblighi di cui al presente capitolato d'appalto. L'accertamento dell'insussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara comporterà la revoca dell'aggiudicazione.

Nel caso in cui l'impresa non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti il contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'affidamento e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta dall'Amministrazione Comunale che porrà a carico dell'impresa le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente. Il contratto verrà stipulato presso la sede del Comune di Livorno Ferraris.

Art. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il compenso pattuito sarà liquidato in n. 30 rate mensili posticipate (n. 10 da settembre 2024 a giugno 2025, n. 10 da settembre 2025 a giugno 2026 e n. 10 da settembre 2026 a giugno 2027) di uguale importo, previa presentazione di regolari fatture elettroniche.

Le parti potranno anche concordare una suddivisione diversa del compenso pattuito, nei limiti comunque delle disponibilità finanziarie del Comune di Livorno Ferraris.

Il pagamento sarà effettuato, previa verifica della regolarità del D.U.R.C., entro 30 giorni dall'arrivo delle stesse al protocollo generale del Comune. In caso di ritardato pagamento si applicherà quanto previsto dal D. Lgs. 231/2002.

Durante il periodo dell'appalto i prezzi si intendono immutabili, eventuali aumenti contrattuali previsti dal C.C.N.L. per il personale (già decisi o futuri) sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

Le fatture elettroniche dovranno essere indirizzate al Comune di Livorno Ferraris – Via Martiri della Libertà n. 100 – 13046 LIVORNO FERRARIS (VC), con il seguente codice unico ufficio: UFE16G ed essere emesse secondo i dettami dell'art. 21 del decreto Ministero Economia e Finanze in data 23.01.2015.

Con l'accettazione del presente affidamento l'impresa assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo possono operare; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

L'impresa si impegna altresì a comunicare all'Amministrazione comunale ogni variazione relativa alle notizie ogni qualvolta si verifichino eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Le parti dichiarano che gli articoli relativi al termine di pagamento e alle conseguenze del ritardato pagamento sono conformi alla corrente prassi commerciale ed adeguati alla natura del servizio.

ART. 10 – REVISIONE PREZZI

I prezzi si intendono imm modificabili durante il primo anno scolastico previsto nel contratto.

Successivamente si potrà procedere, su richiesta della ditta aggiudicataria, alla revisione del prezzo ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023. La revisione verrà operata tenuto conto della variazione percentuale dell'indice ISTAT. La richiesta di adeguamento del prezzo in aumento dovrà essere rivolta all'Amministrazione Comunale e dovrà essere adeguatamente motivata ed eventualmente corredata della documentazione comprovante gli aumenti.

Art. 11 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire, ai sensi dell'art 117 del D.Lgs n. 36/2023, una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art 106 del medesimo D.Lgs n. 36/2023 pari al 10% dell'importo netto dell'appalto a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'Appaltatore, prelevandone l'importo dal canone di appalto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

In caso di risoluzione anticipata del contratto da parte del committente, si richiamano i disposti ex artt. 1321 e segg, del Codice Civile.

Tutte le modifiche di una o più clausole del presente contratto, dovranno essere oggetto di

accordo tra le parti.

Art. 12 – PENALITÀ – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La segnalazione di una qualsiasi inadempienza agli obblighi del presente capitolato verrà contestata per iscritto all'appaltatore e potrà determinare l'applicazione di una penale a carico della Ditta del valore di € 200,00 per ogni contestazione.

L'applicazione delle sanzioni sarà effettuata previa contestazione di addebiti, notificata a mezzo raccomandata A.R., con termine di controdeduzione di giorni quindici. L'applicazione delle sanzioni è di competenza del Responsabile del servizio interessato che provvede con atto motivato. L'ammontare della multa, eventualmente applicata, sarà trattenuta sulla successiva rata mensile del canone di appalto. L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui dovessero verificarsi:

1. gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dall'appaltatore anche a seguito di diffide formali dell'Amministrazione Comunale;
2. sospensione o comunque mancata esecuzione del servizio affidato per oltre tre giorni complessivi nell'intero corso del contratto senza adeguata giustificazione;
3. subappalto del servizio anche parziale;
4. fallimento dell'impresa aggiudicataria;
5. impiego di personale non in possesso dei requisiti richiesti.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi per il periodo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio e comunque per un tempo non superiore alla durata dell'originario affidamento, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi del servizio convenuti con il presente capitolato all'impresa aggiudicataria.

In ogni caso, e sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze all'impresa, verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'amministrazione comunale potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

Art. 13 – RECESSO DEL CONTRATTO

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21 sexies della legge 241/90 e s.m.i. l'Amministrazione potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche prima della normale scadenza, con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, previo pagamento delle prestazioni effettuate.

Art. 14 - SUBAPPALTO

Il subappalto è tassativamente vietato, in quanto la particolarità del servizio oggetto del presente appalto, richiede l'omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza.

Il soggetto affidatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto.

Qualsiasi forma, anche parziale, di subappalto del servizio oggetto del presente capitolato determinerà con effetto immediato, la risoluzione del contratto con diritto di recupero dei danni.

Art. 15 – SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Qualsiasi spesa inerente il contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico esclusivamente dell'appaltatore.

L'appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi ed alla sua registrazione, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque

derivategli nei confronti del Comune.

Art. 16 – DECISIONE AMMINISTRATIVA

Le controversie di natura tecnica o amministrativa riferite all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto insorte nel corso o al termine del rapporto contrattuale sono decise preliminarmente in via amministrativa entro 30 giorni dalla comunicazione del reclamo del contraente ovvero dalla relazione del responsabile dell'esecuzione del contratto.

La decisione compete al responsabile del servizio interessato, salvo che non comporti modifiche sostanziali all'assetto originario degli interessi, oneri aggiuntivi di spesa o lo scioglimento del contratto. La stessa sarà comunicata per iscritto al contraente nel termine di 30 giorni dall'esecutività del provvedimento che l'assume, e si intende accettata definitivamente qualora non impugnata nei successivi 30 giorni.

Art. 17 – CONTROVERSIE

Nel caso in cui le determinazioni dell'Amministrazione di cui all'articolo precedente non vengano assunte o accettate, si ricorrerà al Foro di Vercelli.

Il Comune di Livorno Ferraris elegge domicilio presso la sede comunale di Via Martiri della Libertà n. 100 in Livorno Ferraris.

Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A norma del Regolamento europeo (General Data Protection Regulation del 27.04.2016, n. 679, indicato con "GDPR", Regolamento Generale Protezione Dati), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai trattamenti dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali dell'appaltatore e dei suoi dipendenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse all'appalto, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento.

Art. 19 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, a quanto disposto dal Codice Civile, nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi. L'aggiudicataria è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Allegati:

- a) DUVRI

Livorno Ferraris, lì 11.07.2024

Il Responsabile dei Servizi Scolastici
(Paola Varalda)
Firmato digitalmente